

<https://leautonomie.it/>

## I requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici

01/07/2024 Arturo Bianco Pubblico Impiego

La mancata dichiarazione della assenza di procedimenti penali in corso è causa di esclusione dal concorso solamente ove espressamente prevista dal bando. La mancata indicazione delle condanne penali è parimenti causa di esclusione ove vi sia una specifica previsione nel bando. Ed infine l'anzianità quinquennale di servizio per potere essere ammessi ai concorsi per la dirigenza deve essere maturata esclusivamente alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. Sono questi i principi fissati di recente dal Consiglio di Stato in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici.

### LA MANCATA DICHIARAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI

La previsione da parte dell'ente nel modello di presentazione della domanda del vincolo della dichiarazione dell'assenza di procedimenti penali in corso, mentre nel bando era previsto il requisito dell'assenza di condanne, non consente alla stessa amministrazione di dare corso la esclusione dal concorso e dalla graduatoria. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 3001/2024.

Leggiamo che la presenza di una tale clausola determinava "semplicemente un obbligo d'informazione aggiuntivo (anche per il controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione, e comunque per tutte le valutazioni del caso) non associato ad una causa escludente".

Ci viene inoltre detto, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Cassazione, che la previsione ex DPR n. 445/2000 della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere "opera ogniqualevolta che, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio". Per cui "non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza .., ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione del provvedimento attributivo del beneficio".

Da ricordare conclusivamente che il dpr n. 82/2023 impone alle amministrazioni di inserire tale clausola nei bandi.

## LE CONDANNE

La mancata indicazione delle condanne penali subite, ove ciò sia previsto nel bando, determina l'esclusione, anche se la condanna non è ostativa alla assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

E' questo il principio stabilito dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 1723/2024.

Ci viene ricordato che, nel caso specifico, "il ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di non avere subito condanne penali, di non avere pendenti procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di ignorare la sottoposizione a procedimenti di cui sopra e ha cancellato tutte e quattro le ipotesi indicate nel Modello di domanda, così rappresentando al Comune una situazione diversa da quella reale, inerente alla prestazione del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, omettendo, peraltro, di evidenziare l'avvenuto svolgimento del servizio militare nella Sezione Titoli di servizio della domanda, nonché nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione medesima".

Per cui si deve arrivare alla conclusione che, "tenuto conto delle chiare ed inequivoche indicazioni della *lex specialis*, la condanna penale avrebbe dovuto essere comunicata all'Amministrazione, non rilevando che la stessa non fosse riportata nel Casellario Giudiziale. Il Modulo di domanda di partecipazione al concorso in questione, predisposto richiama chiaramente la valenza di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni da rendere e l'applicabilità delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, pretendendo che l'aspirante candidato dichiarasse, tra l'altro, di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti, di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Non appare dal contenuto delle disposizioni sopra richiamate alcuna limitazione alle indicazioni dei precedenti penali da dichiarare, i quali avrebbero dovuto essere comunicati all'Amministrazione, per consentire di valutarne la rilevanza ai fini della instaurazione del rapporto di impiego di cui al Bando di concorso".

In conclusione, "il ricorrente ha effettivamente reso dichiarazioni non veritiere in sede concorsuale, con evidente violazione del Bando di concorso, attestando mendacemente di non avere riportato condanne penali e di non avere svolto il servizio militare. La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura, e va condivisa anche con riferimento alla statuizione con cui si ritiene che l'autoannullamento è, quindi, ex art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e in applicazione delle summenzionate norme del Bando di concorso, atto dovuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 octies

della L. n. 241 del 1990. Trattandosi di un atto dovuto, non possono essere condivise le doglianze relative alla violazione delle garanzie partecipative, dovendosi rammentare che comunque il Comune ha consentito all'appellante di partecipare al procedimento amministrativo, concludendo detto procedimento all'esito dell'acquisizione delle osservazioni. Inoltre, l'obbligo di esame delle controdeduzioni del destinatario del procedimento non impone all'Amministrazione una specifica ed analitica confutazione delle argomentazioni esposte, dovendosi reputare sufficiente una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'Amministrazione alle deduzioni difensive del privato".

#### L'ANZIANITA' NEI CONCORSI PUBBLICI

L'anzianità necessaria per potere partecipare ai concorsi per la dirigenza deve essere maturata esclusivamente presso pubbliche amministrazioni. E' quanto leggiamo nella sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 5340/2024.

Leggiamo in primo luogo che "il richiamo alla nozione di pubblica amministrazione veicolata dalla lex specialis del concorso non può che coincidere, su un piano sistematico, con quella propria dell'art 1, d. lgs. n. 165 del 2001, il quale, al primo comma indica l'oggetto della disciplina nell'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, al secondo comma" detta l'elenco delle PA. Di conseguenza, "poiché l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 non reca menzione di soggetti di diritto privato, comprese le fondazioni di partecipazione .. il periodo di servizio in categoria D ivi maturato non può essere considerato servizio presso una pubblica amministrazione".

Siamo, come si vede, in presenza di una indicazione assai netta, sulla scorta del dettato legislativo.